

COMUNE DI
DESULO



Codice Ann: ---

Prot. Gen: 0002875

P

Data 10/05/2013 Ora

17.52

Classificazione



COMUNE DI DESULO

Provincia di Nuoro

OGGETTO : **ORDINANZA N° 10/2013**

- divieto di pascolo nelle aree urbane e periurbane

A tutti i proprietari e/o conduttori di bestiame ;

A tutta la cittadinanza

All'Ufficio di Polizia Urbana - Sede

Al Comando Carabinieri - Sede

Sede

IL SINDACO

VISTA la nota n. 19400 del 09/04/2013 dell'A.U.S.L. n. 3 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Salute e Ambiente - Distretto di Sorgono dalla quale risulta che, in ottemperanza alla circolare regionale n. 4006 del 13/04/1995 è necessario predisporre un programma di prevenzione e lotta agli insetti nocivi e parassiti;

PRESO atto che il bestiame pascolante nelle campagne limitrofe al paese spesso transita o sosta nelle immediate vicinanze delle strutture pubbliche e delle case di civile abitazione;

CONSIDERATO che la sosta e/o il transito del bestiame è causa di infestazioni di zecche e insetti in genere;

PRESO ATTO del grave stato di pericolo che ne deriva per la salute e l'igiene pubblica;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 rubricata come " Modifiche al Sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.Lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Con decorrenza immediata il divieto di pascolo, transito e sosta di ogni tipo di bestiame nelle zone urbane e/o periurbane del Comune di Desulo.

I proprietari e/o conduttori del bestiame devono garantire che lo stesso stia ad una distanza minima di 50 metri dalle case di civile abitazione ubicate nelle zone urbane e periurbane.

Per le violazioni alla presente ordinanza sindacale , fatte salve le disposizioni penali, si applicano le norme previste dalla Legge 689/81, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25 a € 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31.03.2003 n. 50 ;

Le somme introitate dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente ordinanza sono devolute all'ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro il termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Il Comando VV.UU., gli Agenti della Forza Pubblica nonché gli altri Organi competenti, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa ai possessori di bestiame per opportuna e diretta conoscenza e norma;



Il Sindaco

(Gian Luigi Littarru)